Allegato "A" al n.307717 di rep. e a n.38499 di fasc.

STATUTO

della "Fondazione PIA BASCHIERA - ARRIGO TALLON"

con sede in Pordenone

Art.1

Denominazione e sede

a) E' costituita per volonta' della defunta signora BASCHIERA prof. PIA ved. TALLON in memoria propria e del marito TALLON ing. ARRIGO una fondazione denominata "Fondazione PIA BASCHIERA - ARRIGO TALLON" con sede in Pordenone, via Oberdan n. 19.

b) In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

c) La Fondazione ha sede legale nel comune di Pordenone. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune puo' essere deliberato dall'Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

d) La Fondazione e' iscritta al numero 73 del Registro regionale delle persone giuridiche.

Art. 2

Finalita' e attivita'

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, delle seguenti attivita' di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, di cui alla lettera **d)**;
- organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui alla lettera **i)**;
- organizzazione di attivita' culturali di cui alla lettera **k**);
- beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate di cui alla lettera **u**);

Per perseguire le proprie finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, la Fondazione si propone di:

a) promuovere lo sviluppo dell'educazione, istruzione e formazione artistica e musicale dei giovani anche assegnando in base al merito scolastico e al reddito familiare, borse di

studio per la frequenza di conservatori o scuole di musica da attribuirsi a giovani residenti in provincia di Pordenone;
b) promuovere attivita' e iniziative sociali, culturali, musicali e artistiche a favore degli anziani di Pordenone. La villa Baschiera-Tallon, in Via Oberdan 19 in Pordenone, sede della Fondazione, nel rispetto delle norme di ordine pubblico, e di sicurezza vigenti, potra' essere utilizzata per lo svolgimento di saggi musicali, concerti, conferenze, volti all'arricchimento culturale dei giovani, nonche' come sede di un eventuale circolo culturale per anziani o per altri fini o attivita' collegati agli scopi della Fondazione.
Per il perseguimento delle proprie finalita', la Fondazione potra' aderire anche ad altri organismi nazionali ed internazionali di cui condivida finalita' e metodi, nonche' collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalita' statutarie. L'ente non potra' in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.
La Fondazione potra', per il perseguimento dei propri scopi, avvalersi dell'opera di volontari, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo III, articoli da 17 a 19, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3
Attivita' diverse

a) La Fondazione puo' esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attivita' diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
b) A tal riguardo, la Fondazione potra' svolgere tutte quelle operazioni immobiliari e mobiliari ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento delle finalita' della Fondazione; accettare donazioni, legati, eredita' attive ed elargizioni; vendere i beni mobili e gli immobili acquisiti reimpiegando le somme ricavate per il conseguimento delle finalita' della Fondazione; compiere inoltre ogni altra operazione, atto o contratto, ritenuta opportuna per il raggiungimento delle proprie finalita' nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017.
c) La Fondazione potra', nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017, realizzare attivita' di raccolta fondi.

Art. 4
Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

a) La Fondazione esclude ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art.8 D.Lgs. 117/2017.
b) Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,

rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

c) E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 5

Patrimonio

a) Il patrimonio della Fondazione e' costituito dai beni facenti parte dell'asse ereditario, elencati nell'inventario di eredita' redatto con atti 8 maggio 1995 n. 464848 rep., 15 maggio 1995 n. 465286 rep., 18 maggio 1995 n.465471 rep., 19 maggio 1995 n. 465577 rep., 20 maggio 1995 n. 465617 rep., 1 giugno 1995 n. 466146 rep. e 20 luglio 1995 n. 467810 rep notaio Salice di Pordenone, ivi registrato l'1.8.1995 al n. 2833 mod. I.

b) Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potra' essere incrementato e/o alimentato da:

- conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilita' impiegabili per il perseguimento delle finalita', effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalita' istituzionali;
- parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'organo di amministrazione, puo' essere destinata a incrementare il patrimonio;
- contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
- avanzi di amministrazione e/o risultati positivi degli esercizi precedenti.

c) La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attivita' di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017);
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- le entrate derivanti da eventuali attivita' diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

d) La Fondazione si impegna ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

e) Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente;

f) La Fondazione, qualora iscritta nel registro delle imprese, potra' costituire uno o piu' patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 6

Organi sociali

a) Sono organi della Fondazione:
- l'Organo di amministrazione;
- l'Organo di controllo;

b) Le cariche sociali relative all'Organo di amministrazione e di controllo sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

Art. 7

Organo di amministrazione

a) La Fondazione e' amministrata da un organo di amministrazione formato da cinque componenti, che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

b) I componenti dell'organo di amministrazione sono nominati con le seguenti modalita':

— Per un quadriennio, il Soroptimist club di Pordenone nominera' 3 (tre) componenti dell'organo di amministrazione e il Rotary club di Pordenone ne nominera' 2 (due);

— Il quadriennio successivo, il Soroptimist club di Pordenone nominera' 2 (due) componenti dell'organo di amministrazione e il Rotary club di Pordenone ne nominera' 3 (tre);

— E cosi' di quadriennio in quadriennio fino a nuove determinazioni statutarie.

c) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' consiglieri, lo stesso club, che ha nominato il o i mancanti, provvede a sostituirli con deliberazione assembleare. I consiglieri cosi' nominati restano in carica fino alla scadenza originaria dei sostituiti.

d) Le assemblee dei club per la nomina dell'organo

amministrativo e di controllo della Fondazione e per la sostituzione dei membri mancanti devono essere verbalizzate, osservando le norme statutarie di ciascun club. Successivamente ciascun club comunichera' alla Fondazione i risultati delle assemblee mediante lettera raccomandata a.r..

e) Le mansioni di segretario possono essere affidate ad un consigliere o anche a persona estranea all'organo di amministrazione. In tal caso le mansioni e gli obblighi vengono stabiliti con delibera consiliare.

f) Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

g) Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, comma 6 e 7 del Dlgs. N. 117/2017.

h) L'Organo di amministrazione governa l'ente essendo dotato di tutti i poteri, nessuno escluso, di ordinaria e straordinaria amministrazione.

i) L'Organo di amministrazione e' validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente, purche' siano presenti e votanti piu' di due membri.

j) L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni possono tenersi anche in video/audio collegamento.

k) La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite semplice e-mail, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso puo' essere piu' breve.

l) L'ingiustificata assenza di un consigliere a piu' di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario provvede il Club che li ha nominati; gli amministratori nominati in sostituzione dei decaduti rimarranno in carica per il tempo che vi sarebbero rimasti i decaduti e scadranno con la medesima data.

m) In ogni caso i Consiglieri scaduti al termine del mandato cosi' come i decaduti o dimissionari in corso di mandato, rimarranno in carica sino all'insediamento dei successori.

n) L'Organo di amministrazione ha, tra gli altri, i seguenti poteri:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra la Fondazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto dalle norme vigenti, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attivita' e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- e' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
- puo' attribuire ad uno o piu' dei suoi componenti il potere di compiere disgiuntamente o congiuntamente determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

o) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

p) Agli amministratori potra' essere riconosciuto un compenso individuale annuo lordo, definito nell'ammontare dall'organo di amministrazione, proporzionato all'attivita' svolta, alle responsabilita' assunte e alle specifiche competenze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, n. 3, lett. a) del D.Lgs. 117/2017.

ART. 8

Il Presidente

a) Il presidente della Fondazione, che è anche presidente dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo;

b) L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto;

c) Il presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

d) Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

e) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

f) Al Presidente potrà essere riconosciuto un compenso individuale annuo lordo, definito nell'ammontare dall'organo di amministrazione, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, n. 3, lett. a) del D.Lgs. 117/2017.

Art. 9

Organo di controllo

a) La Fondazione e' controllata da un organo di controllo, che dura in carica 4 (quattro) anni ed e' rieleggibile.

b) L'organo di controllo si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati con le seguenti modalita':

- Nel quadriennio in cui, ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto, al Soroptimist club di Pordenone spettera' la nomina di 3 (tre) componenti dell'organo di amministrazione, il Rotary club di Pordenone nominera' 2 (due) componenti effettivi e un supplente dell'organo di controllo e il Soroptimist club di Pordenone nominera' un componente effettivo e un supplente dell'organo di controllo;
- Nel quadriennio in cui, ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto, al Rotary club di Pordenone spettera' la nomina di 3 (tre) componenti dell'organo di amministrazione, il Soroptmist club di Pordenone nominera' 2 (due) componenti effettivi e un supplente dell'organo di controllo e il Rotary club di Pordenone nominera' un componente effettivo e un supplente dell'organo di controllo;
- E cosi' di quadriennio in quadriennio fino a nuove determinazioni statutarie;
- Ai componenti dell'Organo di controllo potra' essere riconosciuto un compenso individuale annuo lordo, definito nell'ammontare dall'organo di amministrazione.

c) L'organo di controllo nomina al proprio interno il Presidente;

d) In caso di morte, rinunzia o di decadenza di un componente dell'organo di controllo, il club, che ha nominato il collegio, provvede alla sua sostituzione. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

e) In caso di sostituzione del presidente, la presidenza e' temporaneamente assunta dal componente piu' anziano

f) Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

g) L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, puo' esercitare, su decisione dell'Organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformita' alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

h) L'Organo di controllo puo' in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, puo' chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo si riunisce almeno ogni quattro mesi per il controllo della gestione. Delle riunioni del collegio sindacale deve essere redatto verbale su apposito libro, sottoscritto da tutti i componenti effettivi dell'organo di controllo in carica.

Art. 10

Revisione legale dei conti

a) Il revisore legale dei conti e' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.

b) E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 11

Bilancio d'esercizio

a) L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

b) I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformita' a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

c) Il bilancio e' predisposto e approvato dall'Organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Tale termine puo' essere prorogato non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura della Fondazione ed al perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale di cui all'articolo 4 del presente statuto;

d) Dopo l'approvazione, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

e) L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attivita' di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione

o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 12

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 13

Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 14

Nell'eventualita' che un club cessi la sua attivita' o venga sciolto, l'organo di amministrazione provvede a designare altro club, che abbia scopi analoghi a quello cessante.

Art. 15

Ciascuno dei club, qualora ravvisi atti gestionali che pregiudichino gli scopi della Fondazione, puo' farne segnalazione all'autorita' competente per i provvedimenti previsti dall'art. 25 del c.c..

Art. 16

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’Organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 17

Statuto

a) La Fondazione e' disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

b) L’Organo amministrativo puo' deliberare eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi piu' particolari tra i quali, prioritariamente, la regolamentazione delle modalita' di consultazione dei libri sociali.

Art. 18

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Codice del Terzo Settore, ai relativi decreti attuativi, nonche' alle disposizioni del codice civile e alle normative di settore in quanto compatibili.